

SCHEDA 09

Venezia, 23 gennaio 1986 – Padova, 1 dicembre 1995

DISCONTINUITA' TEMPORALE TRA PRESTAZIONI PROGETTUALI E DIREZIONE DEI LAVORI

Tra le prestazioni relative alla progettazione e la direzione dei lavori intercorre sovente un lasso di tempo non imputabile al professionista incaricato.

La Tariffa Professionale non prevede nulla in proposito. All'art.15 contempla il caso che il professionista presti la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, circostanza in cui le competenze sono calcolate sul consultivo lordo dell'opera stessa; Agli artt. 10 e 18 considera l'evidenza della sospensione e della limitazione originaria dell'incarico.

E' opportuno pertanto colmare tale lacuna in considerazione della frequenza con cui il caso si prospetta, dando indicazioni affinche' si possa stabilire, **FIN DALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO**, un chiaro rapporto tra committenza e professionista.

CASO A – UNICO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.

Se tra l'ultimazione della progettazione esecutiva e l'inizio della direzione dei lavori si stabilisce un'interruzione di breve periodo (v. nota) non sussistono problemi per l'applicazione della Tariffa Professionale.

Qualora invece tra la fase progettuale e la direzione lavori si verifichi un'interruzione di piu' lunga durata, fermo restando che il professionista puo' chiedere liquidazioni di parcelle provvisorie di acconto (che seguiranno il medesimo iter delle normali liquidazioni), puo' essere chiesto il saldo per la prestazioni progettuali esecutive svolte, computando in tal caso definitivamente l'onorario sul preventivo dell'opera senza che cio' costituisca infrazione al disposto dell'art.15 della Tariffa Professionale.

LA CIRCOSTANZA PERO' O SARA' STATA PREVISTA NELLA CONVENZIONE D'INCARICO O DOVRA' ESSERE DOCUMENTATA DA ACCORDI SUCCESSIVI.

Nella convenzione d'incarico puo' essere altresì contemplata la maggiorazione del 25% delle aliquote afferenti le prestazioni progettuali ai sensi dell'art.10 della Tariffa Professionale, ma il corrispondente importo, per essere unico l'incarico, dovra' venire considerato quale acconto sulle future prestazioni, salvo condizioni piu' favorevoli rispetto ai minimi tariffari da prevedere in convenzione.

E' evidente che la direzione lavori e le altre prestazioni connesse andranno compensate con riferimento al consultivo lordo dell'opera, come previsto dalla legge tariffaria.

Si suggerisce comunque di contemplare in una convenzione le possibili evenienze, anche se l'incarico affidato e' per la totalita' delle prestazioni.

NOTA.

Nella individuazione del breve periodo si deve tenere conto dei tempi concessi per l'ultimazione dei lavori della legislazione urbanistica vigente.

CASO B- DOPPIO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.

Talora la committenza, per ragioni diverse, affida allo stesso professionista incarichi separati per la progettazione e per la direzione lavori.

Si potrebbe affermare che la maggiorazione delle aliquote della Tabella B ai sensi dell'art.18 della Tariffa Professionale va applicata una prima volta con la parcella relativa alle prestazioni progettuali, e una seconda volta relativa alla direzione lavori.

Ma così non è se si considera il dispositivo della sentenza n. 192 del 1984 della Corte Costituzionale relativa alla questione di legittimità dell'art. 18 della Legge 2 marzo 1949 n. 143.

Non vi è dubbio infatti che, qualora il professionista presti la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, vengono a cadere le motivazioni di cui la citata sentenza, e quindi non è applicabile l'art. 18 della Tariffa Professionale ancorché l'incarico sia stato conferito con doppio mandato.

È quindi necessario, potendosi verificare che l'incarico per la direzione lavori non venga dato, che il professionista preveda nella prima convenzione l'applicazione dell'art. 18 della Tariffa Professionale per l'imitazione originaria d'incarico, fermo restando il riassorbimento del corrispondente importo nei compensi per le eventuali successive prestazioni di direzioni lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, salvo pattuizioni più favorevoli da prevedersi in convenzione.

(Vedi caso A).

Non si potrà comunque applicare nuovamente detta maggiorazione alle aliquote per direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione, giuste le motivazioni della citata sentenza della Corte Costituzionale.

Applicazione della Tariffa Professionale nel caso di incarico per il progetto generale di massima, per il progetto esecutivo di uno o più stralci e la direzione dei lavori di uno o più lotti, ma non di tutta l'opera.

Esempio (aggiornato con tariffa 1987)

1° CASO :

L'incarico richiede il progetto generale di massima di un'opera il cui importo sia di Euro 516.456,90 e il progetto esecutivo e la direzione dei lavori di un lotto funzionale di Euro 154.937,07.

La percentuale afferente l'importo dell'opera (Euro 516.456,90), supposta in classe 1/c, è pari al 5,5540%.

- per la progettazione generale di massima, sulla parte realizzata, spetta al professionista il seguente onorario:

$$\frac{154.937,07 \times 5,5540}{100} \times 0,12 = \text{Euro } 1.032,62$$

per la parte restante, per essere l'incarico limitato alla sola progettazione di massa, spetta al professionista anche la maggiorazione ai sensi dell'art. 18 della Tariffa Professionale:

$$\frac{361.519,83 \times 5,5540}{100} \times 0,12 \times 1,25 = \text{Euro } 3.011,82$$

per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori l'onorario va calcolato applicando la percentuale afferente l'importo dello stralcio (o lotto) sull'importo dello stralcio stesso; per il progetto esecutivo compete inoltre la maggiorazione del 15% per essere esso uno stralcio. Per la progettazione esecutiva spetta quindi il seguente onorario:

Onorario a percentuale:

$$\frac{154.937,07 \times 8,2784}{100} \times 0,53 = \text{Euro } 6.797,94$$

Compenso aggiunto per lo stralcio, a discrezione:

$$\frac{154.937,07 \times 8,2784}{100} \times 0,53 \times 0,15 = \text{Euro } 1.019,69$$

mentre per la DD.LL. si ha:

$$\frac{154.937,07 \times 8,2784}{100} \times 0,35 = \text{Euro } 4.489,21$$

100

2° CASO :

L'incarico richiede il progetto generale di massima per un importo di Euro 516.456,90 e il progetto esecutivo e la direzione dei lavori di due lotti funzionali di Euro 154.937,07 e di Euro 103.291,38. Si ipotizza che l'opera sia attuata per lotti temporalmente distinti.

La percentuale afferente l'importo dell'opera di Euro 516.456,90 supposta in classe 1/c, e' pari al 5,5540%.

- Per la progettazione generale di massima, sulla parte realizzata, spetta al professionista il seguente onorario:

$$\frac{258.228,45 \times 5,5540}{100} \times 0,12 = \text{Euro } 1.721,04$$

- Per la parte restante, per essere l'incarico limitato alla sola progettazione di massima, spetta al professionista anche la maggiorazione ai sensi dell'art18 della Tariffa Professionale.

$$\frac{258.228,45 \times 5,5540}{100} \times 0,12 \times 1,25 = \text{Euro } 2.151,30$$

- Per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori l'onorario va calcolato applicando la percentuale afferente l'importo dello stralcio (o lotto) sull'importo dello stralcio stesso ; per il progetto esecutivo compete inoltre la maggiorazione del 15% per essere uno stralcio. Spetta quindi il seguente onorario:

$$\frac{154.937,07 \times 8,2784}{100} \times 0,53 = \text{Euro } 6.797,94$$

$$\frac{103.291,38 \times 9,9648}{100} \times 0,53 = \text{Euro } 5.455,17$$

- per la direzione lavori:

$$\frac{154.937,07 \times 8,2784}{100} \times 0,35 = \text{Euro } 4.489,21$$

$$\frac{103.291,38 \times 9,9648}{100} \times 0,35 = \text{Euro } 3.602,47$$

- competenze aggiuntive per lo stralcio, a discrezione:

$$\frac{154.937,07 \times 8,2784}{100} \times 0,53 \times 0,15 = \text{Euro } 1.019,69$$

$$\frac{103.291,38 \times 9,9648}{100} \times 0,53 \times 0,15 = \text{Euro } 818,28$$

Agli onorari di cui sopra vanno aggiunti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 o 13 della tariffa.

più sopra